

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Ambito e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale è approvato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, della DGR 13 luglio 2001 n. 7/5554 e successive modificazioni e integrazioni. Il Parco Regionale della Grigna Settentrionale è classificato ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge Regionale n. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni, come "Parco montano".

2. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale della Grigna Settentrionale è approvato ai sensi e con i contenuti della Legge Regionale 2 marzo 2005, n. 11 (Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale) e della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale assume anche i contenuti di piano territoriale paesaggistico, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs n. 42/2004 e del D.Lgs. n. 157/2006 s.m.i., nonché della L.R. n. 12/2005 s.m.i..

Art. 2. – Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco é composto dai seguenti elaborati:

- a. Tavole di Piano:
- b. tavola 1: Planimetria di Piano – scala 1:10.000 [quadro A-B]
- c. tavola 2: Unità di Paesaggio – scala 1:10.000 [quadro A-B]
- d. tavola 3: Sensibilità – scala 1:10.000 [quadro A-B]
- e. tavola 4: Aree proposte a Parco Naturale – scala 1:10.000 [quadro A-B]

- f. tavola :
- g. Norme Tecniche di Attuazione
- h. Relazione Generale

2. Le tavole di analisi e le relative relazioni, costituiscono patrimonio conoscitivo del Parco, a cui fare riferimento per specifici aspetti settoriali.

3. Nella normativa e nella relazione per “Parco” si intende il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, per “Ente Gestore” si intende la Comunità Montana o il consorzio di gestione previsto dalla legge istitutiva fra la Comunità Montana della Valsassina – Val Varrone – Val d’Esino e Riviera, e gli otto comuni territorialmente coinvolti, vale a dire Esino Lario, Cortenova, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno e Varenna, per “Piano” e “PTC” si intende il presente Piano Territoriale di Coordinamento.

Art. 3. – Effetti del piano territoriale e rapporti con la pianificazione comunale

1. I rapporti tra il PTC e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono disciplinati dall’articolo 18 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86, dalla DGR 13 luglio 2001 n. 7/5554 e successive modificazioni ed integrazioni (Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali di cui alla L.R. 86/83 e successive modifiche), dall’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1, dalla L.R. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le previsioni del presente piano sono immediatamente vincolanti per chiunque ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

3. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione alle previsioni del presente PTC nei termini e con le modalità previste dall’articolo 18, comma 5, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e dalla L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modificazioni e integrazioni.

4. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Piano, provvedere, con apposita variante, all’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specificative.

5. In sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunali al Piano Territoriale di Coordinamento, le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del PTC devono coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni non costituendo difformità tra i PGT e il PTC, non costituiscono variante allo stesso.

Art. 4. – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano Territoriale di Coordinamento

1. L'Ente Gestore promuove l'utilizzo di tutti gli strumenti di ordinaria protezione e la sinergia tra i diversi Enti e le Associazioni operanti sul territorio al fine di valorizzare gli aspetti geologici e paesaggistici del territorio, promuovere la tutela della fauna della flora e, più in generale, della geodiversità e biodiversità, con l'eventuale individuazione di aree a Parco Naturale e di aree con forte presenza di entità endemiche di importanza scientifica.
2. Il Piano è attuato dall'Ente Gestore e collaborano alla sua attuazione, attraverso propri atti e progetti, gli Enti consorziati, gli Enti pubblici, i privati singoli e associati, le persone giuridiche private.
3. L'Ente Gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alla attività agricola e forestale, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.
4. Sono strumenti e provvedimenti attuativi del piano territoriale:
 - a. i piani di settore (art. 9)
 - b. il piano di gestione (art. 11)
 - c. i regolamenti d'uso (art. 12)
 - d. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Ente Gestore e degli Enti consorziati, gli interventi esecutivi convenzionati (art. 13)
 - e. i pareri obbligatori, le concessioni d'uso o di servizio, le denunce (art. 15)
 - f. le autorizzazioni (art. 15)
 - g. gli strumenti urbanistici comunali.

Art. 5. – Valutazione Ambientale Strategica

1. Per i piani, i programmi e i regolamenti attuativi del presente PTC si applicano le disposizioni contenute nelle direttive 2001/42/CEE, nel comma 1 dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, nella DgR 13 marzo 2007, n. VII/351 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" e nel D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte dal D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 dalla D.C.R. n. VIII/351 in data 13 marzo 2007 e dalla D.g.r. VIII/6420 seduta del 27 dicembre 2007 e dal d.lgs n. 4 del 16.01.2008 (G.U. n. 24 del 29.01.08) .

Art. 6. – Programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente Piano, tramite: accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, piani attuativi e atti di programmazione negoziata con valenza territoriale di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L.R.12/05 e programmi integrati d'intervento di cui al capo I del titolo VI della stessa legge, conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente. Tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'Ente Gestore, o della Regione, o della Comunità Montana, o dei Comuni interessati o altro Ente competente e interessato, nonché, dove previsto, di altri soggetti pubblici o privati.

2. In sede di definizione degli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'Ente Gestore determina, con proprio piano di settore o regolamento d'uso, i parametri di quantificazione e qualificazione delle opere di mitigazione ambientale e della loro manutenzione e l'importo delle cauzioni di garanzia occorrenti. In caso di inadempimento o di motivata e dimostrata impossibilità ad adempiere da parte dell'operatore, provvede l'Ente Gestore mediante l'impiego del deposito cauzionale o incassando direttamente dall'operatore le risorse necessarie per eseguire e mantenere le opere di mitigazione ambientale.

3. Gli obblighi relativi alle compensazioni potranno essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree a beneficio del Parco.

4. Qualora gli accordi di programma e i programmi integrati di intervento di cui al comma 1 comportino modifiche alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente Gestore e della Regione che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo o programma secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell'accordo o programma.

5. L'Ente Gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

Art. 7. – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco.

1. In fase di adeguamento ai sensi del precedente art. 3, comma 4 delle presenti norme e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i Comuni del Parco devono osservare i seguenti indirizzi, anche con riferimento alle aree esterne al perimetro del Parco:

- a. salvaguardare le aree verdi e le essenze arboree di pregio;
- b. salvaguardare i corsi d'acqua e le relative sponde, compresi i corpi idrici ipogei;
- c. tutelare con prescrizioni specifiche il patrimonio storico ed artistico;
- d. tutelare le aree boschive e le aree agricole;
- e. salvaguardare biodiversità e geodiversità;
- f. individuare situazioni di degrado ambientale da assoggettare a programmi di intervento.

2. Salvo preesistenze o esigenze che non possono diversamente soddisfarsi, i Comuni inoltre si attengono ai seguenti indirizzi:

- a. le aree marginali al perimetro del Parco devono essere preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo il titolo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo a verde, gioco e sport;
- b. nella sistemazione a verde e nelle alberature il PGT deve privilegiare l'impiego di essenze autoctone;
- c. le attività industriali, con l'esclusione di modeste attività produttive non moleste, non nocive, devono essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco e, ai sensi della normativa vigente, devono prevedere equipaggiamento a verde con fasce alberate prevalentemente costituite da specie autoctone;
- d. la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesaggistico, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; devono essere censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tali fini assumono valore di indirizzo di cui al Piano di Settore per la Fruizione Turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle riserve naturalistiche, ambientali, storico-culturali e per la funzione sostenibile di cui all'art. 9;
- e. devono essere censite, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesaggistico, le baite e le prati-pascoli, in attività e dismesse, definendo per l'edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento e il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici emergenti e, all'occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui al Piano di Settore dell'Edilizia Rurale di cui al successivo art 9;
- f. la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del Parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione.

3. I Comuni, di concerto con l'Ente Gestore, dovranno organizzare gli accessi al Parco indicati nella planimetria di Piano, sia per quanto concerne gli aspetti funzionali - parcheggi e viabilità di penetrazione che per gli aspetti ambientali - spazi verdi e cortine alberate. Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno prevedere, lungo i confini esterni del Parco, idonee fasce di protezione esterna, di profondità non inferiore a metri dieci, in cui è vietata la realizzazione di ristrutturazioni urbanistiche, come definite dalla L.R. 12/2005, comma 1 lettera f), e di nuove costruzioni ad eccezione delle opere pubbliche e di pubblica utilità.

Art. 8. – Integrazione tra il PTC del Parco con il Piano dei Servizi comunale

1. Il Parco Regionale della Grigna Settentrionale può essere considerato nel Piano dei Servizi, di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/2005, quale dotazione a verde,

corridoio ecologico e sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato, nonché, limitatamente alle zone Parco attrezzato site nel proprio territorio comunale, per servizi di iniziativa comunale e anche per altre dotazioni di servizi. In tal caso lo strumento di pianificazione comunale demanda l'attuazione degli stessi all'Ente Gestore o prevede la convenzione con lo stesso assieme agli altri soggetti previsti, individuando le necessarie risorse economiche per l'attuazione, in conformità con il presente PTC e secondo i procedimenti stabiliti dalla citata L.R. n. 12/05.

Art. 9. – Piani di Settore e regolamenti

1. L'Ente Gestore del Parco predispone appositi Piani di Settore per i seguenti settori funzionali:

- a. Piano d'indirizzo forestale (art 51);
- b. Piano delle attività agricole e zootecniche (art 52);
- c. Piano per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile (art 53, 54);
- d. Piano dell'edilizia rurale e diffusa di particolare valore (art 55);
- e. Piano per la tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico e botanico (art 56);
- f. Piano per la tutela del patrimonio geologico (regolamento d'uso per la tutela geomorfologica e per l'attività speleologica)

2. L'Ente Gestore del Parco predispone anche appositi regolamenti per i seguenti settori funzionali:

- a. Regolamento per la disciplina dell'edificazione all'interno del Parco;
- b. Regolamento per l'accesso dei siti naturalistici e/o di importanza geologica di cui all'art. 24;
- c. Regolamento per la raccolta di elementi naturali all'interno del Parco;
- d. Regolamento per l'utilizzo del logo e dell'immagine del Parco.

3. La procedura di approvazione dei Piani di Settore è definita dal punto 1.2.1 della DGR n. 7/5554 del 13 luglio 2001 "Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 86/83 e successive modifiche", pubblicata su BURL n. 31, Serie Ordinaria, del 30 luglio 2001.

4. il Piano di Settore è adottato dall'Assemblea e approvato dall'Organo competente del Parco secondo le modalità della vigente legislazione.

5. I Piani di Settore possono essere anche approvati per stralci autonomamente funzionali, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.

6. L'Ente Gestore può adottare piani anche per settori diversi da quelli individuati dal comma 1, previo parere della Giunta Regionale.

Art. 10. – Piani di gestione dei S.I.C. e della Z.P.S.

1. All'interno dei confini del Parco ricadono i siti di importanza comunitaria "Grigna Settentrionale - IT2030001" e "Grigna Meridionale - IT2030002", entrambi individuati con Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, la cui gestione è attualmente di competenza del Parco per le aree in esso ricadenti, ai sensi del "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi" L.R. n. 16 del 16 luglio 2007.

2. All'interno dei confini del Parco ricade la Zona di Protezione Speciale "Grigne" IT2030601.

3. A seguito di apposita convenzione con la Provincia di Lecco, l'Ente Gestore del Parco gestisce il Sito di Importanza Comunitaria "Grigna Settentrionale - IT2030001", , mentre il Sito di Importanza Comunitaria "Grigna Meridionale - IT2030002" è gestito dall'Amministrazione Provinciale di Lecco.

La Z.P.S. "Grigne", ai sensi della DGR 18 luglio 2007 n°8/5119, è affidata in gestione alla Provincia di Lecco. Detto affidamento , ai sensi della medesima D.g.r. potrà essere aggiornato nel momento in cui il Parco Regionale "Grigna Settentrionale" disporrà degli strumenti giuridici necessari a garantire l'efficace gestione del territorio amministrativo .

Art. 11. – Piano di gestione del PTC

1. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale e dei piani di settore, l'Ente Gestore propone all'approvazione della Giunta Regionale, con deliberazione dell'Assemblea, un piano di gestione come definito dall'art. 17 e dall'art. 19, terzo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i..

2. Il piano di gestione ha validità triennale e indica gli interventi che l'Ente Gestore intende realizzare nel periodo considerato, in ragione delle risorse conseguibili, in base a dati certi o desunti dai programmi dei Ministeri, della Regione, degli Enti consorziati o di altri soggetti che possano contribuire alla realizzazione del Parco.

2. Il piano di gestione e le sue revisioni annuali sono costituite dai seguenti elaborati:

- a. relazione illustrativa;
- b. elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
- c. descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
- d. relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'Ente Gestore, degli Enti Pubblici e privati, nonché delle fonti di finanziamento attivabili a carattere pubblico o privato.

Art. 12. – Regolamenti d'uso

1. I regolamenti determinano, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i., la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.
2. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dall'Ente Gestore.
3. La procedura di approvazione dei regolamenti è definita dal punto 1.2.1 della D.G.R. n.7/5554 del 13 luglio 2001 "Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 86/83 e successive modifiche" pubblicata su BURL n. 31, serie ordinaria, del 30 luglio 2001.
4. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni del Parco per trenta giorni; nei successivi trenta giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore ai termini del comma 2, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.
6. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per conoscenza alla Giunta Regionale.

Art. 13. – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati

1. Gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore sono approvati dal Consiglio Direttivo dello stesso, sulla base del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e sue modifiche e integrazioni.
2. Il Programma Triennale indicherà quali interventi esecutivi eseguiti da altri soggetti siano sottoposti a preliminare convenzione con l'Ente Gestore; negli altri casi gli interventi sono esclusivamente autorizzati dall'Ente Gestore ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
3. L'Ente Gestore promuove, mediante convenzioni, la collaborazione dei privati proprietari alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede, in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del Piano.

Art. 14. – Acquisizione ed uso dei suoli

1. In materia di espropriazione di aree si applica la normativa vigente.
2. L'Ente Gestore, con modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, può provvedere all'esecuzione di opere previste da progetti esecutivi, anche mediante occupazione temporanea, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal D.L. n. 302/2002.
3. Le indennità conseguenti ad espropriazione ed occupazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15. – Pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore esprime parere obbligatorio, oltre nei casi previsti dall'art. 2 e art 21.4 della L.R. 86/83 e s.m.i., nei casi in cui le leggi nazionali e regionali lo prevedano.
2. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore, secondo le competenze stabilite dallo statuto:
 - a. gli atti ed i provvedimenti di cui al 4° comma, articolo 21, L.R. 86/1983;
 - b. specifici interventi e provvedimenti per i quali le leggi e le norme del presente piano territoriale, i piani di settore e i regolamenti d'uso prevedono esplicitamente il parere dell'Ente Gestore.
3. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), l'Ente Gestore deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'Ente Gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole; nei casi di cui alla lettera a) del comma 3 si applicano i disposti di cui al comma 6, articolo 21, L.R. 86/1983.
4. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previa certificazione dell'Ente Gestore di conformità dell'intervento proposto con il presente piano; tale certificazione è ammessa nel termine e nei casi previsti dall'articolo 80, L.R. 12/2005 secondo le procedure stabilite dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sino all'adeguamento del Piano al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'art. 156 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
5. Nel caso in cui la localizzazione e/o le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente Gestore e i

Comuni su cui ricadono gli interventi esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del D.P.R. 616/77, come modificato ed integrato dal D.P.R. 383/94.

6. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente Gestore, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le previsioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale e paesaggistica.

7. L'autorizzazione dell'Ente Gestore produce, altresì, quando richiesta, gli effetti dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani) e della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale). Per gli interventi riguardanti i boschi l'Ente Gestore rilascia autorizzazione paesaggistica in via di subdelega ai sensi dell'articolo 80 L.R. 12/2005, con le modalità previste dal D.Lgs. 42/2004.

8. L'autorizzazione dell'Ente Gestore resa ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 12/05 deve essere assunta previo conforme parere della Commissione per il paesaggio appositamente costituita ai sensi dell'art. 81 della stessa legge.

9. L'Ente Gestore può attuare le previsioni di Piano, mediante concessioni di costruzioni, di gestione, di costruzione e gestione, anche previo il trasferimento del diritto di superficie.

10. Nelle concessioni di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'Ente Gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata delle concessioni e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

11. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente Gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente Piano, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento; il presidente dell'Ente Gestore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare previsioni esecutive; a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

12. L'Ente Gestore, con proprio provvedimento, può stabilire, in relazione alla natura ed alla rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

13. L'Ente Gestore con proprio provvedimento e in conformità con la normativa vigente, può stabilire attraverso convenzione con i Comuni, gli interventi per i quali delegare ai Comuni stessi l'emissione delle autorizzazioni e pareri obbligatori.

14. Sino ad approvazione definitiva del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) l'Ente Gestore , con proprio provvedimento, autorizza secondo il disposto della L.R. 27/2005, art. 11, comma 7 e del R.R. 5/2007, l'esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni dello stesso regolamento regionale e della pianificazione forestale. Successivamente all'approvazione del P.I.F. l'autorizzazione si intenderà rilasciata qualora l'Ente Forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza.

Art. 16. – Termini

1. Mediante regolamento sono stabiliti i termini, in base alle vigenti leggi, per l'espressione degli atti dell'Ente Gestore, non disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 17. – Garanzie

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia, il provvedimento dell'Ente Gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti dell'Ente Gestore.

Art. 18. – Dichiarazione di compatibilità ambientale

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi non contemplate, in tutte le aree del Parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA), i seguenti interventi se ed in quanto ammessi dalle presenti norme del PTC del Parco:

- a. nuove strade provinciali;
- b. opere ferroviarie e/o stradali non sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- c. infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, gasdotti e relative cabine e centraline, impianti di fognatura, reti di distribuzione);
- d. impianti di trasporto a fune;
- e. nuovi impianti di depurazione, ampliamenti di quelli esistenti e bacini di lagunaggio;
- f. nuove opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- g. nuove derivazioni d'acqua superficiali e ipogee e/o raccolte d'acqua;
- h. insediamenti produttivi e ristrutturazioni urbanistiche in zona di trasformazione migliorativa;
- i. uso colturale del fuoco.

2. La DCA è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la personale responsabilità:

- a. garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente Piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- b. garantiscano il rispetto della legislazione in materia di tutela ambientale;

- c. indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, l'aria, il clima, il paesaggio inteso come contesto di sistemi naturali storico-culturali, anche di tipo agrario, la circolazione idrica ipogea ed epigea;
- d. descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;
- e. riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente comma.

3. Gli elementi essenziali dello studio e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese dei richiedenti, da stipularsi con l'Ente Gestore, nella quale è altresì determinato l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla stipulazione della predetta convenzione.

4. L'Ente Gestore, approva la convenzione indicata al comma 3 del presente articolo; la deliberazione di approvazione della convenzione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, sono depositati in libera visione presso la segreteria dell'Ente Gestore per trenta giorni consecutivi.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni. L'Ente Gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 5, esamina le eventuali osservazioni, approva definitivamente la convenzione.

6. gli elementi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono contenuti in una apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del Parco interessati; sulla base di detta relazione l'Ente Gestore si esprime ai termini dell'articolo 12, comma 4.

Art. 19. – Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza

1. Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale e di Valutazione Incidenza si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

TITOLO II

NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 20. – Campo di applicazione

1. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica, si applicano in tutto il territorio del Parco le disposizioni generali di cui al presente titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di cui al successivo titolo IV, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni previste dalla disciplina delle zone di cui al titolo III.

Art. 21. – Salvaguardia e tutela del paesaggio

1. Ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente del Parco e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.

2. Il territorio del Parco è vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 142, comma primo, lettera f. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del sopracitato D.Lgs. 42/04, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs.. Per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche valgono i disposti dell'art. 80 e seguenti della L.R. 12/05. Agli effetti del presente Piano, della citata legge regionale e della parte terza del D.Lgs. 42/04, l'Ente Gestore è autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica.

3. I Piani di settore, i Regolamenti d'uso ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi dovranno rispettare gli indirizzi previsti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Lombardia, approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia n. 32 Edizione Speciale del 6 agosto 2001, modificato con d.g.r. 6447/08, nonché a quanto previsto dall'art. 76 della L.R. 12/05 e s.m.i., dagli artt. 145 e 156 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

4. Il Parco promuove, di concerto con le Amministrazioni Comunali interessate la valorizzazione paesistica del sistema della viabilità storica, delle malghei, prati e prati pascolo, della selvicoltura e dell'agricoltura di montagna, delle costruzioni tradizionali; a tal fine verrà previsto il Piano di settore per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse geologiche, naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile che:

- a. individua i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici;
- b. censisce ed evidenzia manufatti e caratteri costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate e le relazioni tra

- loro intercorrenti, prevedendo indirizzi e criteri per la loro tutela, gestione, valorizzazione paesaggistica;
- c. individua un programma di azioni ed interventi finalizzato a garantire una estesa fruizione paesaggistica delle reti individuate, anche in sinergia con le azioni previste dal Piano di settore delle attività agricole e zootecniche e dal Piano per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile.
 - d. Come primo riferimento per la individuazione dei manufatti, degli elementi e delle visuali che caratterizzano le reti storiche delle viabilità e del sistema dei maggenghi e degli alpeggi, il piano di settore assume:
 - e. le tavole IGM in scala 1:25.000 prima levata;
 - f. l'individuazione della "Viabilità storica in Lombardia" contenuta nelle tavole allegate alla D.G.R. n 6/47670 del 29 dicembre 1999;
 - g. le tavole di analisi di cui agli studi per la redazione del PTC del Parco.
5. Gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesistica dovranno in ogni caso assicurare il corretto inserimento della costruzione nel paesaggio mediante l'utilizzo di materiali, finiture e tipologie tradizionali.
6. È vietata, all'interno del Parco, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo.
7. Si osservano le seguenti prescrizioni:
- a. fatti salvi i casi previsti dall'art. 149 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. i movimenti di terra sono soggetti ad autorizzazione paesistica secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 della L.R. 12/05. Sono di norma vietati i movimenti di terra nelle Zone ad alta valenza naturalistica e paesistica, nelle Zone di protezione parziale aventi finalità specifiche e nel Parco Naturale proposto, fatto salvo:
 - le attività agro-silvo-pastorali;
 - gli interventi direttamente eseguiti dall'Ente Gestore del Parco, ovvero dallo stesso autorizzati, allo scopo di tutelare ed incrementare il valore naturalistico delle aree;
 - ristrutturazioni ed adeguamenti sanitari e di legge degli edifici esistenti;
 - b. gli interventi che costituiscono modificazioni dell'alveo e delle sponde dei torrenti, corsi d'acqua ipogei ed epigei, zone umide, o che captano deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, sono soggetti ad autorizzazione paesistica. In caso di danneggiamento della qualità delle acque, si applicano le norme previste dall'ordinamento generale; l'Ente Gestore può ordinare, in danno dell'autore e del responsabile in solido, la bonifica del sito, la remissione in pristino e della flora e della vegetazione e la reintroduzione della fauna nel caso di sversamenti e

alterazioni che producano morie di fauna o flora, fermi restando in ogni caso i provvedimenti sanzionatori previsti dal vigente ordinamento.

8. I tracciati e le strade di antica formazione comprese nel territorio del Parco sono considerate, nel loro complesso, di rilevante interesse artistico-ambientale, in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio montano e agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia del Parco.

Art. 23. – Norme per la tutela del patrimonio naturale del Parco

1. L'Ente Gestore favorisce lo sviluppo della ricerca all'interno del territorio del Parco, promuovendone l'interesse scientifico anche attraverso la collaborazione con Enti e Istituti di Ricerca, nonché associazioni e gruppi di volontariato con finalità di studio, promozione e ricerca dei valori ambientali.

2. L'Ente Gestore definisce le più opportune azioni di monitoraggio volte a verificare il grado di conservazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio naturalistico, geologico, paesaggistico e ambientale del territorio del Parco.

3. Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento d'uso previsto dall'art. 20 della L.R. 86/1983 e s.m.i. nonché dell'art. 4 della L.R. 24/1997, la raccolta dei funghi epigei è regolamentata dalla L.R. 24/1997; la raccolta dei funghi ipogei è regolamentata dalla L.N. nr. 752 del 16 dicembre 1985 e della LR n. 24 dell'8 luglio 1989.

4. La raccolta della flora spontanea protetta, delle piante officinali e dei frutti del sottobosco è ammessa secondo le disposizioni della L.R. 27 luglio 1977 n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) e s.m.i..

5. La raccolta di minerali a scopo scientifico, culturale, educativo o per collezione è effettuata o autorizzata dall'Ente Gestore, con le cautele, le attrezzature e per la quantità consentite dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 (Disciplina delle ricerche e della raccolta di minerali da collezione), come modificata all'art. 8-bis, comma ottavo della L.R. 2 febbraio 2001 n. 3, fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa, nel caso di attrezzature diverse o di superamento delle quantità massime prescritte. Resta in ogni caso ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Dette norme sono integrate Regolamento d'uso per la tutela geomorfologica e per l'attività speleologica allegato alle presenti NTA.

6. Per le ricerche e ritrovamenti di fossili e per i siti minerari di interesse storico resta ferma la disciplina del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. . Dette norme sono integrate Regolamento d'uso per la tutela geomorfologica e per l'attività speleologica allegato alle presenti NTA.

7. L'Ente Gestore provvede, laddove necessario, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo ed alla sradicazione di specie vegetali esotiche invasive negli ambienti naturali.

8. Nella gestione del verde attrezzato, gli enti pubblici dovranno utilizzare ecotipi arborei ed arbustivi autoctoni. Nella gestione del verde privato sono vietate le specie legnose alloctone e per quanto riguarda le essenze erbacee e arbustive deve essere garantita la non propagazione sul territorio degli ecotipi alloctoni. In ambiti forestali è ammessa la sola introduzione di ecotipi autoctoni e di altri indicati nel Piano di indirizzo forestale. Solo nella produzione agricola, diversa dai prati e dai pascoli, è ammessa la coltivazione di specie ed ecotipi alloctoni.

9. L'Ente Gestore può ordinare l'eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del Parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse. L'Ente Gestore è tenuto a riconoscere un contributo di miglioria forestale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e della L.R. 27/04.

10. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in ogni parte del Parco, comprese strade e pertinenze edilizie. È ammesso l'accantonamento organizzato dei rifiuti urbani lungo le strade per la raccolta da parte del competente servizio.

11. È vietata la produzione di rumori superiori ai limiti di legge e dei regolamenti comunali, fatte salve, fino a dismissione, le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano.

12. L'attività di motocross, quadricicli, motoquad e motoslitte, rally ed aereomodellismo è vietata fuori delle sedi stradali e senza le necessarie autorizzazioni sull'intero territorio del Parco.

13. È vietato il prelievo, l'uccisione e il disturbo della fauna, fatto salvo quanto previsto dalla normativa venatoria e piscatoria vigente.

Art. 24. – Criteri generali per gli interventi edilizi

1. Nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per edifici posti al di fuori della Zona di Iniziativa Comunale, i Comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

- a. i materiali e i criteri costruttivi per le opere di finitura esterne dovranno essere quelli tradizionalmente utilizzati in luogo; in particolare è da evitare l'uso di rivestimenti in ceramica o marmo e pietra non locale, intonaci plastici;
- b. i manti di copertura dovranno essere in tegole o coppi color mattone o pietra tradizionale. È da evitare l'uso di lastre di cemento o plastica, di lamiera ondulata ad esclusione della lamiera color grigio scuro, marrone testa di moro o rame. I canali di gronda devono avere

sezione semicircolare in lamiera color grigio scuro, marrone testa di moro o rame;

- c. apparecchi di oscuramento dei vani finestre e porte, ad anta in legno naturale impregnato con i colori tipici della tradizione locale, o pitturate con colori noce, grigio o grigio verde; è vietato l'uso di tapparelle.
- d. è obbligatorio mantenere o restaurare l'apparato decorativo esterno o i singoli elementi decorativi.
- e. murature esterne in pietrame con eventuale intonaco raso pietra o completamente intonacate al rustico o semi-civile con malta di calce; è da evitare la stilatura ribassata delle fughe.
- f. Per quanto non in contrasto con la normativa e regolamenti vigenti si favorirà il mantenimento e l'insediamento dei chiofotteri.

Art. 25. – Norme per la prevenzione degli incendi

1. L'Ente Gestore concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli art. 3 e 8 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
2. L'Ente Gestore svolge i compiti previsti dalla L.R. 27/2004.
3. Il Presidente dell'Ente Gestore, in caso di urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 9/1977 e s.m.i.
4. Nelle Unità di Paesaggio dei versanti con diffusa presenza di elementi geologici e geomorfologici di interesse paesaggistico e valori naturalistici molto elevati, nell'Unità di Paesaggio delle praterie e dei pascoli di montagna, caratterizzati da debole presenza antropica, nell'Unità di Paesaggio delle praterie e dei pascoli di montagna in fase di trasformazione in seguito all'abbandono delle pratiche pastorali e comunque in una fascia di 150 metri dai boschi è vietato accendere fuochi all'aperto in qualsiasi stagione, salvo le aree appositamente predisposte ed attrezzate, gli usi consentiti e disciplinati dai regolamenti d'uso, ivi compresa la bruciatura delle ramaglie. L'uso colturale del fuoco è sottoposto a parere preventivo dell'Ente Gestore nei termini previsti dall'art. 18.
5. Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito, deve curarne il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

Art. 26. – Usi civici

1. Gli usi civici continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti.
2. L'Ente Gestore e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli art. 12 e 29 della L. 1766/27, dall'art 18 della L.R. 27/04 e dell'art. 4, 2° comma, L.R. 52/85, e s.m.i., la liquidazione o il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente Piano.

Art. 27. – Norme generali in materia edilizia, edifici esistenti e insediamenti produttivi

1. In tutti gli edifici ed impianti esistenti, indipendentemente dalle singole norme di zona, è comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e il restauro conservativo, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia, che non comporti aumento di volumetria, modifiche di superficie o di sagoma, nonché di carico inquinante e di traffico indotto.

2. Nelle more di approvazione del Piano di settore dell'edilizia rurale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere degli edifici esistenti è ammesso nei limiti stabiliti dal presente Piano.

3. L'attività edilizia all'interno del Parco è consentita nelle sole Zone di Iniziativa Comunale. All'esterno di esse si applicano le seguenti disposizioni e le norme di settore:

- a. per gli edifici isolati sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con un incremento di volume massimo del 20%, nell'osservanza, comunque, dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche indicate all'art. 15. È vietata la demolizione e ricostruzione integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo;
- b. interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro le zone di promozione sociale ed economica, purché consentiti dallo strumento urbanistico; nelle altre zone sono ammessi in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'ente gestore;
- c. è ammessa la costruzione di nuovi rifugi e bivacchi in conformità al piano di settore per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico-culturali e per la fruizione sostenibile, sempre che non sia possibile il recupero di strutture edilizie esistenti. È altresì ammessa, nelle sole zone di promozione sociale ed economica, la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge 93/80, nel rispetto delle indicazioni di carattere tipologico e paesistico previste dall'art. 23;
- d. la riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità al presente piano a condizione:
 - che il rudere sia identificato catastalmente;
 - che qualora tale condizione non sussista la sagoma dell'edificio preesistente sia identificabile, anche attraverso prove documentali;
 - la riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell'edificio; qualora non sia possibile risalire con certezza all'altezza dell'edificio originario, la riedificazione non potrà superare le altezze di m 4.60 in gronda e di m 6.00 al colmo.

- gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, ai criteri generali di cui all'art. 23 delle presenti norme.

4. Al fine di evitare il trasferimento fuori dal territorio dei comuni consorziati, gli insediamenti industriali e/o artigianali, all'interno e a confine del Parco, alla data di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, non dichiarati incompatibili con il PTC e che dimostrino l'impossibilità ad espandersi all'interno del lotto di pertinenza, possono presentare al Comune e all'Ente Gestore un'istanza di avvio di procedimento di pianificazione negoziata che consenta un ampliamento del lotto fondiario fino a un massimo del 20%, come sotto indicato:

- a. l'ampliamento deve essere localizzato in area adiacente, purché non coperta da bosco o caratterizzata da elementi di pregio naturalistico e/o geologico; in tal caso non comporta variazione del presente PTC;
- b. l'intervento di ampliamento è subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune e l'Ente Gestore, nella quale deve essere prevista la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e le idonee garanzie per la loro corretta realizzazione;

Art. 28. – Recinzioni

1. La recinzione dei terreni sarà disciplinata da specifico regolamento o nei piani di settore. In assenza, sono ammesse le recinzioni fisse solo nella zona di iniziativa comunale e nella zona per attrezzature ed insediamenti turistici. Tali recinzioni sono ammesse, purché non in contrasto con le esigenze di carattere ambientale. Nelle altre zone potranno essere realizzate con soli paletti di legno senza reti e con il solo dado di fondazione, oppure con siepi. Tali recinzioni non dovranno comunque interferire con il tracciato dei percorsi pedonali. L'uso di reti, a condizione che siano opportunamente mascherate da siepi di ecotipi autoctoni, è ammesso nel caso di recinzioni di allevamenti professionali ed è inoltre consentita la realizzazione di piccoli pollai per allevamenti avicoli famigliari.

2. È vietata la recinzione di fondi, di qualunque tipo e materiale, con esclusione delle recinzioni provvisorie destinate alla protezione delle colture e all'esercizio dell'attività zootecnica; in quest'ultimo caso, le recinzioni dovranno essere realizzate in parapetti in legno, alti fino a 150 cm; esse non dovranno interferire con la rete dei percorsi pedonali e non dovranno essere realizzate a distanza inferiore a 1 m da strade o sentieri di pubblico utilizzo.

3. È possibile erigere recinzioni di tipo temporaneo per usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di monumenti naturali, nelle zone oggetto di intervento o nelle aree che a giudizio dell'Ente Gestore debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o ricerca scientifica, o per ragioni di pubblica incolumità. Nelle altre zone è altresì ammessa la delimitazione con siepe, da realizzarsi con ecotipi autoctoni.

4. Sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetti in legno di altezza non superiore a cm 100, nel rispetto delle norme di circolazione stradale vigenti.

Art. 29. – Campeggi

1. È vietato il campeggio libero, fatti salvi campeggi autorizzati in Zona edificata o a Parco attrezzato e i casi previsti dall'art. 14 della L.R. 7/01 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Gestore del Parco.

Art. 30. – Attività agrituristica

1. Il Parco costituisce zona di prevalente interesse agrituristico ai sensi della L.R. 3 del 31 gennaio 1992, come modificata dalla L.R. 10/2007. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della legge 730/85, del D.Lgs. 228/2001 e della L.R. 3/92 e relativi provvedimenti attuativi, è compatibile con le norme di piano.

2. Le modalità per lo svolgimento dell'attività agrituristica verranno individuate dal Piano di Settore delle attività agricole e zootecniche.

3. Nei limiti consentiti dalle norme di zona e di settore e nel rispetto dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sono ammessi gli interventi edilizi di recupero per la realizzazione delle attrezzature ricettive agrituristiche in tutte le zone del Parco secondo i criteri minimi previsti dagli artt. 7 e 8 della L.R. 10/2007.

Art. 31. – Aree sciabili

1. Non è consentita l'apertura di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti e di nuove piste.

2. Al momento della dismissione degli impianti esistenti, questi debbono essere smantellati e ripristinati i luoghi.

Art. 32. – Circolazione e divieti

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione, salvo quanto disciplinato al terzo comma.

2. L'Ente Gestore e gli Enti proprietari adottano intese per limitare il traffico nelle strade di cui al comma precedente, che attraversano le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e gli ambiti di maggior pregio ambientale.

3. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle fattispecie di cui ai precedenti commi.

I suddetti divieti e limiti non si applicano ai mezzi:

- a. di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'Ente Gestore o, di altri Enti pubblici e Enti di erogazione di pubblici servizi;
- b. di servizio dell'agricoltura;
- c. di servizio alle attività presenti e alle abitazioni;
- d. per l'esecuzione di opere o attività temporanee, previa specifica autorizzazione dell'Ente Gestore.

4. il piano di settore di cui all'art.9 punto 1. comma c. delle presenti Norme individua la classificazione di dettaglio delle strade.

5. Sulle strade agro-silvo-pastorali vigono i limiti e i divieti previsti dall'art. 21 della LR 27/2004.

Art. 33. – Viabilità

1. Alle strade ed alle relative fasce di rispetto si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.

2. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al D.P.C.M. 377/1988, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e provinciali sono soggetti alla procedura di dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 18, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco.

3. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 377/1988, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, per la porzione compresa nel Parco, sono sottoposti al parere dell'Ente Gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, può richiedere uno specifico studio atto a verificare l'impatto dell'opera stessa su territorio, ambiente, patrimonio geologico e paesaggio.

4. È vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade, anche per gli effetti dell'art 23 comma 13 ter, del D.Lgs 285/1992; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate. Le insegne per le attività interne al Parco sono soggette al DGR 7/2004; l'Ente Gestore cura la segnaletica direzionale e informativa del Parco.

5. È vietato l'impianto di nuovi distributori di carburante e/o di servizi annessi ad eccezione della zona riservata alla pianificazione comunale e delle aree idonee attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale.

6. Le opere di manutenzione e consolidamento dovranno prevedere l'impiego di tipologie costruttive tradizionali e di accorgimenti di ingegneria naturalistica. È altresì consentita la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso ad edifici

esistenti che ne siano sprovvisti, purché realizzati secondo tipologie costruttive che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, garantendo in ogni caso l'utilizzo pubblico della viabilità realizzata, limitatamente alle esigenze di accesso ad edifici dell'area o di servizi agro-silvo-pastorali.

7. I divieti di cui al comma precedente non si estendono alla apertura di piste tagliafuoco, di servizio anti-incendio boschivo e di servizio alle attività selvicolturale o pastorale il cui uso è limitato alle effettive esigenze delle attività stesse.

8. Fatti salvi i disposti concernenti i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, gli interventi relativi alle strade pubbliche e private, diverse da quelle indicate ai commi 3 e 4, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. l'apertura di nuove strade, sentieri, o altri tipi di tracciati, nonché la soppressione, l'interruzione, la deviazione, l'asfaltatura o la manutenzione degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco il quale, in relazione all'inserimento ambientale ed alla fruizione del Parco, prescrive i criteri di realizzazione delle opere, il tipo di manto di finitura, le modalità e le condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale;
- b. gli interventi di allargamento della piattaforma, la rettifica dell'asse longitudinale, nonché l'adeguamento dei raggi di curvatura sono consentiti nel rispetto del tracciato esistente; l'Ente Gestore del Parco può richiedere modalità esecutive che garantiscano il miglior inserimento ambientale dell'opera e la sua connessione con il sistema della fruizione del Parco stesso.

9. Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ai disposti di cui all'articolo 60 del RR 5/2007, fatte salve comunque le normali operazioni di potatura; il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, di cui alla D.G.R. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 di approvazione della "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione".

Art. 34. – Parcheggi

1. L'Ente Gestore, la Comunità Montana e i comuni, individuano nel Piano per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile, le aree da destinare a parcheggio.

2. L'Ente Gestore, la Comunità Montana e i Comuni consorziati, i privati singoli o associati (anche attraverso interventi esecutivi convenzionati) realizzano nelle aree individuate i parcheggi, purché di uso pubblico, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità al Parco.

3. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui al comma 1, i parcheggi sono situati in aree esterne alla zona di alta valenza naturalistica e paesistica e

comunque la loro collocazione deve essere studiata in modo da non consentire la sosta di veicoli in prossimità di aree naturalistiche da preservare da calpestio, rumore o elevato afflusso di persone.

4. Nella progettazione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel Parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno, utilizzando gli ecotipi autoctoni, e la pavimentazione la quale deve consentire la filtrazione delle acque nel sottosuolo e deve permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso.

Art. 35. – Infrastrutture e servizi pubblici

1. Le opere e le infrastrutture pubbliche, di nuova realizzazione, sono realizzabili, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed indirizzi di seguito indicati. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, di intesa con il Parco e il Comune territorialmente interessato, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e modalità nonché le garanzie, anche fidejussorie, di esecuzione. L'Ente Parco, in sede di espressione del previsto parere può richiedere la previsione di interventi di mitigazione o di precauzioni ulteriori. La Convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e paesistiche non siano compromesse.

2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a. dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del Parco;
- b. ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- c. ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;
- d. recuperare a fini ambientali contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
- e. in particolare, le compensazioni ambientali dovranno prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del Parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio). si dovranno inoltre prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili:

- a. ai progetti di ampliamento e rettifica di strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel Parco;
 - b. alle strade comunali e di uso pubblico;
 - c. alla realizzazione di parcheggi;
 - d. agli allacciamenti di singole utenze e condotte energetiche esistenti;
 - e. agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione ed idrauliche;
4. Allo stesso regime, nel rispetto dei commi precedenti, sono sottoposti gli adeguamenti di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.
5. Non sono soggette alla procedura di cui al successivo art. 39 la realizzazione dei pozzi per l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, entro i seguenti limiti:
- a. il sito prescelto sia privo di vegetazione forestale, come individuata nel PTC stesso e nel Piano di Indirizzo Forestale;
 - b. i manufatti in elevazione non devono superare i 3 metri dal piano di campagna ed essere realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e suoi piani di settore;
 - c. l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre 150 metri quadri di superficie e alberata con specie autoctone;
 - d. gli allacciamenti siano posti sotto sedi di vie di comunicazione;
 - e. I relativi lavori sono soggetti a parere dell'Ente Gestore che indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie.
6. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente Gestore che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale. È di norma vietata l'installazione in zona di alta valenza naturalistica e paesistica o nei coni visuali, salvo esigenze particolari entro una certa potenzialità... preventivamente decisi dall'Ente Gestore. Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.
7. Le opere d'interesse pubblico sottoposte a VIA, o incluse nei siti della Rete Natura 2000, sono sottoposte alle misure di cui al presente articolo oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 42, tenuto conto delle specifiche norme, regolamenti, nonché di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R.12/05.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella Zona di iniziativa Comunale.
9. Nel caso di dismissione anche parziale di impianti tecnici (elettrodotti, oleodotti, gasdotti, centraline, cabine o altri manufatti di servizio) è obbligatoria la presentazione di un progetto di recupero ambientale, sul quale si esprime l'Ente

Gestore. È possibile il riuso delle aree interessate dai suddetti impianti esclusivamente per finalità turistiche, agricole, ricreative, culturali o comunque di interesse pubblico.

Art. 36. – Fasce di rispetto

1. Nelle fasce di rispetto delle strade, degli elettrodotti e simili, le disposizioni del presente Piano sono osservate per quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'Ente proprietario o gestore delle opere stesse svolge i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni del presente Piano e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

Art. 37. – Attività estrattiva e mineraria, discariche

1. Alle attività estrattive in essere si applicano le previsioni dei piani provinciali di cui al Titolo II della legge regionale 14/98.

2. Nel Parco è vietata l'apertura di nuove attività estrattive. Parimenti è vietato l'ampliamento di quelle esistenti, fatta eccezione per l'adeguamento di volume necessario per l'esecuzione del piano di recupero.

3. Al solo fine di acquisire materiale necessario al restauro architettonico o per altra attività artistiche, e comunque per quantitativi adeguati al soddisfacimento delle esigenze locali, è ammessa la riattivazione di cave storiche dismesse destinate alla sola produzione di pietra ornamentale.

4. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle prescrizioni contenute, nel parere da emettere a cura dell'Ente Gestore, previsto all'articolo 21, comma 4, lettera e) della legge regionale 86/83; detto parere dovrà, in particolare, fare riferimento alle finalità e alle modalità di recupero, per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano e del Piano per il recupero ambientale delle aree degradate, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della funzionalità ambientale.

5. In tutto il territorio del Parco non sono ammessi gli impianti di trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. Salvo che nelle zone di iniziativa comunale, è vietato l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, eccezione fatta per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di letame per la normale pratica agronomica; fatti salvi i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente.

7. È fatto obbligo ai titolari o gestori dei rifugi di trasferire a valle, negli impianti di raccolta tutti i rifiuti prodotti dall'esercizio, o trattare i rifiuti secondo la normativa vigente. I rifiuti preventivamente raccolti, in attesa dell'invio a valle, dovranno essere stoccati in ambienti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 38. – Tutela e gestione della fauna

1. La tutela e la cattura della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 23 giugno 1997, n. 33 e s.m.i., fatte salve norme più restrittive introdotte dal piano di settore per la gestione della fauna ovvero dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

2. Le normative del presente PTC e degli strumenti attuativi relativi sono prevalenti anche sulla pianificazione di scala vasta, agli effetti dell'art. 25 comma 2 della L. 394/91 sulle aree protette, nei limiti della L.R.12/2005.

3. Una volta istituito il Parco o Naturale o, eventualmente, una Riserva Naturale, ai fini della tutela faunistica, l'Ente Gestore assume la diretta gestione del patrimonio faunistico delle predette aree.

4. Nelle restanti aree del Parco la gestione faunistica è disciplinata dalla L.R. 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". I Piani venatori sono approvati dalla Provincia in conformità, oltre che alle predette norme, anche ai sensi delle disposizioni per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal presente piano e dal piano di settore per la gestione della fauna, previo parere dell'Ente Gestore ai sensi dell'art. 17.4.d) della legge 86/1983 e s.m.i..

5. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché gli orientamenti gestionali in materia faunistica per le rimanenti aree del Parco, sono definite da apposito piano di settore per la gestione della fauna.

6. Nelle aree del Parco regionale l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore per la gestione della fauna, di cui al successivo art. 57, e previo parere dell'Ente Gestore del Parco.

7. Una volta istituito il Parco Naturale, o eventualmente una Riserva Naturale, predette aree l'esercizio della caccia sarà vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/1991 e dell'art. 43, comma 1 lett. b), della L.R. 16 agosto 1993, n. 26.

8. Fina all'entrata in vigore del predetto piano di settore per la gestione della fauna e fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 per ciò che riguarda l'attività venatoria, su tutto il territorio del Parco è vietato:

- a. raccogliere, uccidere, disturbare esemplari di fauna
- b. rimuovere, danneggiare o privare della naturale mimetizzazione nidi, tane o altri tipi di ricoveri usati dalla fauna selvatica;
- c. raccogliere, danneggiare o privare della naturale protezione le uova le larve e altre fase riproduttive della fauna selvatica;
- d. immettere fauna, ad esclusione degli interventi a scopo venatorio autorizzati dalla Provincia, previo parere dell'Ente Gestore del Parco;

9. In materia venatoria, compete all'Ente Gestore del Parco l'espressione di un parere preventivo in merito a:

- a. programma provinciale di ripopolamenti faunistici;
- b. piano faunistico provinciale;
- c. organizzazione di gare e manifestazioni cinofile al di fuori dei campi gara già autorizzati dalla Provincia ;
- d. concessione della gestione della caccia a soggetti privati;
- e. realizzazione di allevamenti faunistici.

10. Una volta entrato in vigore il piano di settore per la gestione della fauna, il piano stesso detterà le disposizioni necessarie per la protezione e la gestione della fauna, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 per ciò che riguarda la caccia alle specie di fauna omeoterma, e la 394/1991 per quanto concerne le aree a Parco Naturale.

11. il piano di settore per la gestione della fauna fra l'altro:

- a. definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b. prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la Provincia, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- c. attua censimenti periodici di consistenza del patrimonio faunistico;
- d. indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- e. pone in evidenza eventuali elementi di perturbazione delle zoocenosi e determina il relativo impatto sugli equilibri ecologici, indicando e prescrivendo, laddove possibile, gli interventi e le metodiche di mitigazione o compensazione;
- f. indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, anche tramite interventi di reintroduzione, di ripopolamento o di controllo numerico delle popolazioni animali;

- g. stabilisce , mediante l'ausilio di tecnici esperti, le metodiche ed i criteri per la quantificazione dei danni arrecati dalla selvaggina e per il risarcimento degli stessi;

12. Il piano di settore per la gestione della fauna è approvato previa l'acquisizione del parere del competente ufficio provinciale, che deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto di riscontro nei termini di cui sopra, viene inteso come favorevole alla proposta presentata.

13. Il piano di settore per la gestione della fauna dovrà armonizzarsi con il piano provinciale di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 26/93, i quali vengono approvati dalla Provincia previo parere dell'Ente Gestore del Parco. Pertanto esso definisce:

- a. la pianificazione e l'organizzazione delle unità di gestione faunistico-venatoria;
- b. i criteri di ammissione all'attività venatoria dei soli residenti dei Comuni compresi nel territorio del parco, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge 394/91, in base ad estensione e produttività del territorio;
- c. i criteri, le modalità, i provvedimenti per perseguire gli obiettivi:
 - mantenimento e ricostruzione di popolazioni stabili di specie autoctone, con la massima diversità faunistica;
 - limitazione dei ripopolamenti fino al raggiungimento di popolazioni faunistiche stabili;
 - rendere partecipe il cacciatore alla gestione attiva del patrimonio faunistico;
 - prelievo venatorio alla fauna stanziale basato sulla valutazione della consistenza e della struttura delle popolazioni e su piani di abbattimento ad esse correlati;
- d. i criteri per la costituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche in relazione agli obiettivi indicati alla lettera c;
- e. le procedure e i criteri selettivi per il controllo quantitativo, qualitativo e sanitario delle popolazioni animali;
- f. i criteri per il contenimento, accertamento e risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta al patrimonio agricolo.

14. L'Ente Gestore del Parco può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con la Provincia, le aziende agricole e di allevatori singole e associate, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.

Art. 39. – Attività piscatoria

1. L'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

- a. con le Amministrazioni Provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale e la riqualificazione della fauna;
 - b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle acque;
 - c. con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.
2. La tutela della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio naturale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel Parco dalla Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della L.R. 12 del 30 luglio 2001, e s.m.i.. (che si concretizza attraverso il Piano Ittico Provinciale e il Piano di Ripopolamento Ittico)
3. In materia di gestione della fauna ittica, compete all'Ente Gestore del Parco l'espressione di un parere preventivo in merito a :
- f. programma provinciale dei ripopolamenti ittici;
 - g. piano ittico provinciale;
 - h. immissione di ittiofauna;
 - i. organizzazione di gare e manifestazioni di pesca al di fuori dei campi gara permanenti;
 - j. concessione della gestione della pesca in acque pubbliche, a soggetti privati;
 - k. realizzazione di allevamenti ittici.
4. Attraverso la redazione del Piano di Settore per la gestione della fauna selvatica, l'Ente Gestore del Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della L.R. 12 del 30 luglio 2001, e s.m.i., fornisce tutte le indicazioni necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi di conservazione della fauna ittica, degli habitat acquatici e degli equilibri naturali ad essi legati. Fino ad allora si forniscono alla Provincia i seguenti indirizzi, necessari al raggiungimento dei predetti obiettivi di conservazione:
- a. divieto di immissione di specie alloctone;
 - b. divieto di nuove concessione della gestione della pesca in acque pubbliche, a soggetti privati;
 - c. divieto di istituzione di nuovi tratti ove organizzazione gare e manifestazioni di pesca;
 - d. necessità di riqualificare gli ambienti idonei al fine di raggiungere e conservare densità di popolazione ottimali per la fauna ittica autoctona;
 - e. disciplinare il prelievo ittico;
 - f. effettuare il monitoraggio, il controllo ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti;
 - g. garantire il mantenimento di una portata idrica ottimale per la tutela delle biocenosi acquatiche anche tramite interventi sul deflusso minimo vitale.

Art. 41.– Corpi idrici e acque

1. Le acque e i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela sia per il loro intrinseco valore ambientale e paesaggistico, sia quale elemento indispensabile per il mantenimento degli ecosistemi del Parco.

2. Nel territorio del Parco è vietata, ai sensi del DLgs 152/2006, la copertura dei corsi d'acqua, salvo che per comprovate ragioni di tutela della pubblica utilità.

3. Il rilascio ed il rinnovo di concessioni di captazione e derivazione di acque pubbliche sono subordinate al parere dell'Ente Gestore ai sensi dell'art 21.4.e) della L.R. 86/83 e dal D.Lgs. 152/2006. Ai sensi delle precedenti disposizioni, l'Ente Gestore verifica le captazioni e le derivazioni già assentite o comunque esistenti all'interno del Parco ed eventualmente richiede alle autorità competenti la modifica dei rilasci da effettuare dalle opere di presa qualora siano riconosciute alterazioni agli equilibri biologici ed ecologici del corso d'acqua oggetto della derivazione.

4. Nel territorio del Parco è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici e condotte che comunque alterino il regime idrico superficiale e sotterraneo; possono essere ammesse le captazioni, le derivazioni e piccole raccolte d'acqua, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti strettamente indispensabili per la presa degli acquedotti comunali, per il rifornimento idrico delle attività agricole e dei rifugi e a scopo faunistico e antincendio, purché resti garantito il rilascio minimo in relazione alla normativa vigente.

Art. 42.– Situazioni di incompatibilità ambientale

1. Nel Parco non è ammesso il nuovo insediamento di industrie insalubri di prima classe; per quelle esistenti alla data di adozione del presente Piano, sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi atti a sostituire le attività di prima classe con altre attività compatibili con il Parco.

TITOLO III

AZZONAMENTO

Art 43.– Unità di Paesaggio e azzonamento

1. Il territorio del Parco, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano tavola n° 28 e 29 – quadri A e B è suddiviso nelle seguenti unità di paesaggio:
 - a. Unità di Paesaggio 1: paesaggio dei versanti con diffusa presenza di elementi geologici e geomorfologici di interesse paesaggistico e valori endemici molto elevati. Di cui paesaggio carsico di elevato valore e paesaggio delle frane e dei depositi di versante.
 - b. Unità di Paesaggio 2: paesaggio dei versanti antropizzati con presenza da debole a diffusa di elementi/insediamenti rurali a maggiore infrastrutturazione, caratterizzata da un diffuso utilizzo agricolo dei suoli ed elevate potenzialità. Di cui paesaggio rurale a valenza paesistica elevata.
 - c. Unità di Paesaggio 3: paesaggio urbanizzato con densità da media a elevata, comprendente nuclei di antica formazione e addizioni urbane di epoca più recente.
 - d. Unità di Paesaggio 4: paesaggio delle praterie e dei pascoli di montagna, caratterizzati da differenti dinamiche di evoluzione e/o trasformazione.
 - e. Unità di Paesaggio 5: paesaggio dei versanti boscati. Di cui bosco misto di conifere e latifoglie.

2. Nella planimetria generale di Piano sono indicate le seguenti zone:
 - a. Zone di alta valenza naturalistica e paesistica
 - b. Zone di protezione parziale aventi finalità specifiche
 - c. Zone di promozione sociale ed economica
 - d. Zone di interesse comunale
 - e. Zone a Parco Naturale

La disciplina di ogni singola zona è integrata dalle norme di salvaguardia generale previste dal precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale.

Art. 44.– La Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale

1. I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) sono istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat” al fine di contribuire in modo significativo a mantenere, o a riportare, in uno stato di conservazione soddisfacente o a ripristinare habitat naturali (Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE) o specie di rilevanza (Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE). Le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’Allegato 1 della medesima Direttiva e per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato.

2. I Siti di Importanza Comunitaria presenti nel territorio del Parco, entrambi designati con Decreto ministeriale 3 aprile 2000 sono:
 - a. "Grigna Settentrionale - IT2030001";
 - b. "Grigna Meridionale - IT2030002".

La Zona di Protezione Speciale interessante il territorio del Parco è denominata "Grigne – IT2030601";

3. Nei S.I.C. sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli Enti ed operatori devono tendere:
 - a. alla tutela e alla conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE;
 - b. alla tutela e alla conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
 - c. alla tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

4. Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) restano assoggettate a quanto disposto nei vigenti Criteri Minimi di Protezione di emanazione ministeriale e regionale, nonché a quanto disposto dal Piano di gestione della ZPS stessa..

5. Fino all'entrata in vigore del Piano di gestione tutte le attività sono da sottoporre a valutazione di incidenza. Da tale data valgono le indicazioni del Piano di gestione.

Art. 45. – Zone di alta valenza naturalistica e paesistica

1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Grigne, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico, delle potenzialità geologiche, botaniche, zoologiche, forestali e delle peculiarità morfo-paesistiche. Gli interventi devono tendere al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. In tali zone è vietato:
 - a. realizzare nuovi edifici, nonché effettuare interventi sugli esistenti ad eccezione della ordinaria e straordinaria manutenzione, del consolidamento del restauro e della ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o di destinazione d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari in ottemperanza alla normativa vigente. È inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi esistenti o la realizzazione di nuovi rifugi mediante il riutilizzo di edifici esistenti nell'osservanza di quanto previsto all'art. 23;
 - b. aprire nuove strade, asfaltare o ampliare le esistenti, fatta salva l'apertura di piste tagliafuoco e di servizio per l'attività silvo-colturale e pastorale previste dallo specifico piano di settore;
 - c. realizzare impianti di risalita e piste da sci;
 - d. accendere fuochi all'aperto, fatte salve le esigenze per le attività agro-silvo-pastorali;
 - e. realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi di materiali dimessi;
 - f. svolgere attività di trasformazione del paesaggio e del territorio con linee aeree, salvo quelle a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e rifugi, ed eventuali impianti provvisori connessi alla autorizzazione.

3. L'Ente Gestore può prevedere, con appositi regolamenti d'uso, forme di tutela specifiche e diversificate per ogni singola zona di cui al presente articolo.
4. Per qualsiasi intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 21, commi 1 e 5 delle presenti Norme.

Art. 46. – Monumenti Naturali

1. I monumenti naturali sono singoli elementi o strutture naturali meritevoli di essere conservati nella loro integrità per motivi ecologici, scientifici, estetici e storico-culturali e sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a. Monumenti naturali geologici, comprendenti affioramenti geologici, strutture geomorfologiche, formazioni erosive e carsiche, giacimenti di minerali e fossili rari, massi erratici, sorgenti e cascate;
 - b. Monumenti naturali botanici o faunistici, comprendenti specie vegetali rare o peculiari, luoghi importanti di nidificazione, alberi singoli o in gruppo, caratteristici per età, imponenza, bellezza o importanti per la memoria storica o le tradizioni popolari.
2. I monumenti naturali possono comprendere aree di rispetto, da sottoporre ad apposita disciplina, al solo fine di garantire un adeguato regime di tutela; in tali aree sono consentite le attività umane compatibili con la finalità dell'area,
3. Il piano identifica mediante i piani di settore di cui all'art.9 i monumenti naturali, Sono ammessi i soli interventi dell'Ente Gestore per la conservazione e la valorizzazione in funzione scientifica, culturale, educativa e, per quanto compatibile, di attrazione turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. L'Ente Gestore e i Comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione dei monumenti naturali e nei limiti delle esigenze di tutela regolano l'accessibilità pubblica.
5. È vietata ogni alterazione del monumento naturale; gli interventi di tutela del monumento e dell'area circostante sono effettuati in base ad uno specifico progetto di conservazione. Ogni attività di ricerca scientifica che comporti prelievo deve essere effettuata o autorizzata dall'Ente Gestore.
6. I monumenti naturali sono inventariati a cura dell'Ente Gestore, in conformità alla normativa regionale. L'Ente Gestore può altresì recingere in forma provvisoria o permanente il monumento e l'area su cui insiste o parte di essa, al fine di preservarlo da danneggiamento antropico o degrado.
7. Qualora l'area su cui insiste il monumento naturale sia di proprietà privata essa deve essere mantenuta dal proprietario, possessore o detentore nel miglior stato di conservazione.

Art. 47. – Parco Naturale

Il Piano individua in apposita tavola il perimetro dell'area da proporre a regime di Parco naturale ai sensi dell'art. 16 ter della L.R. 86/1983, per le seguenti finalità.

- a. conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, e salvaguardia biotopi, valori scientifici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
- b. applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche attraverso la salvaguardia dei valori geologici, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- c. promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;
- d. concorrere al recupero e alla salvaguardia delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;
- e. difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- f. promuovere e concorrere, con la Provincia, i Comuni e gli Enti Gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

Art. 48. – Zona di promozione sociale ed economica

1. Nelle zone di promozione sociale ed economica il PTC promuove la valorizzazione sociale ed economica del territorio mediante il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali e le forme di turismo ambientalmente sostenibile. In particolare tende a:

- a. valorizzare le funzioni dell'attività agricola legata al presidio del territorio, al mantenimento della varietà di paesaggio, alla conservazione degli habitat dei siti della Rete Natura 2000, alla conservazione delle tradizioni sociali della montagna;
- b. sostenere l'attività agricola, ricercando soluzioni per raggiungere un'adeguata redditività anche attraverso la valorizzazione delle produzioni mediante l'utilizzo del marchio del Parco;
- c. coinvolgere le aziende agricole nelle attività di educazione ambientale organizzate dal Parco;
- d. garantire aiuti specifici per il mantenimento di pascoli, prati-maggenghi nonché radure e chiarie pascolate, in particolare per la letamazione e le azioni volte al contenimento dell'avanzata del bosco in queste aree aperte al fine del permanere di una "mosaicatura" del paesaggio;
- e. valorizzazione della capacità ricettiva dell'area;
- f. valorizzazione dell'attività artigianale legata alla lavorazione del legno.

2. Nelle zone di promozione sociale ed economica è comunque fatto divieto di:

- a. eliminazione dei terrazzamenti, dossi e sbancamenti, se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore il quale valuta la compatibilità dell'intervento rispetto alle finalità di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- b. livellamenti straordinari del terreno non autorizzati;
- c. eliminare siepi, filari, fasce boscate, senza compensazione ambientale da definirsi secondo parametri stabiliti dall'Ente Gestore;
- d. eliminare o compromettere ambienti naturali, salvo autorizzazione;

- e. eliminare o modificare, salvo autorizzazione, elementi caratteristici del paesaggio individuati all'interno dei piani di settore di cui all'art. 9 delle presenti norme d'Attuazione.

Art. 49. – Zona di iniziativa comunale

1. La disciplina urbanistica delle zone di iniziativa comunale è dettata dallo strumento urbanistico comunale in conformità al presente articolo e nell'osservanza dei criteri e delle direttive previste dalla L.R. 12/05. L'azzonamento dei comparti è dettato dalla pianificazione generale e attuativa del Comune, in conformità alle prescrizioni e criteri stabiliti dal presente articolo.
2. In particolare, lo strumento urbanistico generale comunale:
 - a. pianifica ciascun comparto mediante zonizzazione urbanistica e relativa normativa di attuazione;
 - b. individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
 - c. prevede la realizzazione dei corridoi a verde e percorsi pedonali di continuità tra i settori del Parco;
 - d. prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al Parco dotati dei relativi servizi.
3. Lo strumento urbanistico integra e specifica i criteri previsti dalle presenti norme, tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti aspetti costitutivi, attraverso il controllo delle trasformazioni urbanistiche in chiave paesaggistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le finiture esterne tradizionalmente utilizzati in loco.
4. Per le nuove costruzioni, qualora ammesse, lo strumento urbanistico, anche attraverso l'imposizione di idonei indici di edificabilità, evita costruzioni che per passività, altezze o tipologie spicchino in modo anomalo nel paesaggio; incentiva la conservazione ed il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il rifacimento nel rispetto delle caratteristiche estetiche ed ambientali preesistenti; promuovere il recupero paesistico - ambientale delle recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 50. – Zone di protezione parziale aventi finalità specifiche

1. Nelle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche il PTC promuove la valorizzazione naturalistica ed il mantenimento delle strutture paesistiche che caratterizzano il territorio mediante il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, dove presenti e alle strutture boscate. In particolare tende a:
 - a. conservare le radure esistenti;
 - b. mantenere le aree a prato;
 - c. tutelare e valorizzare le emergenze esistenti con particolare attenzione alla conservazione delle vedute caratteristiche;
 - d. valorizzare i manufatti esistenti tipici della cultura agro-silvo-pastorale come cappelle, santelle e crotti;

- e. Conservare le aree boscate con le loro caratteristiche di varietà delle specie che le compongono. In queste zone valgono le disposizioni indicate dal piano d'indirizzo forestale (PIF) di cui all'art. 9 e della L.R. 27/04
2. Nelle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche restano validi i divieti previsti dall art. 46 per le zone di promozione sociale ed economica.

Art. 51. – Centri Parco

1. I principali centri parco sono individuate presso gli abitati di Pasturo e di Esino Lario.
2. Tali strutture sono specificamente destinate all'insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'Ente Gestore del Parco e strutture per la fruizione turistica del Parco.
3. Ulteriori strutture funzionali di ricezione potranno essere realizzate presso la sede del Parco e negli altri comuni del Parco.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI DI SETTORE

Art. 52. – Tutela della vegetazione nelle zone boscate e di rinnovazione spontanea, vincolo forestale

1. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”, nonché le disposizioni del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali in attuazione dell’art. 11 della L.R. 27/2004”; in particolare il P.i.F. (Piano di indirizzo forestale) sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all’art 20 della LR 86/1983.

2. I complessi boscati e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale. In particolare gli interventi devono tendere:

- a. alla conservazione e al consolidamento delle vegetazioni tipiche locali favorendo la diffusione delle specie autoctone;
- b. al potenziamento delle capacità del bosco a svolgere la propria pluralità diversificata di funzioni;
- c. al recupero e al potenziamento dei boschi a più elevata valenza protettiva.

3. L’Ente Gestore del Parco, ai sensi del piano d’indirizzo forestale (PIF) di cui all’art. 9 e della L.R. 27/04, potrà prevedere contributi a chi intende provvedere, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali; alla ricostituzione di boschi degradati, diradati o incendiati, alla riconversione dei cedui in boschi d’alto fusto; ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie, alle cure colturali delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle colture arboree industriali a rapido accrescimento. L’Ente Gestore del Parco può, attraverso convenzioni con i proprietari dei terreni e in coerenza con il piano di settore, garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati.

4. Il Piano di Indirizzo forestale deve inoltre:

- a. valorizzare le diverse funzioni del bosco, siano esse quelle protettive e produttive, che del valore paesaggistico, naturalistico, ricreativo e culturale;
- b. dare attuazione a interventi e trattamenti silvocolturali volti al mantenimento dei boschi nel miglior stato di conservazione naturale;
- c. ridurre gli interventi di ceduzione matricinati;
- d. incentivare le pratiche di conversione e/o avviamento all’altofusto dei soprassuoli più interessanti;
- e. individuare i soprassuoli di particolare rilevanza da sottoporre a speciale tutela;
- f. individuare aiuti specifici per il mantenimento di pascoli, prati-maggenghi nonché radure e chiarie pascolate, in particolare per la letamazione e le azioni volte al contenimento dell’avanzata del bosco in queste aree aperte al fine del permanere di una "mosaicatura" del paesaggio.

5. Le utilizzazioni forestali sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate

dall'art 11 comma 7 della LR 27/04, dal piano di indirizzo forestale, nonché con quanto disposto dagli art. 146, 149 e 159 del D.Lgs. 42/04 come modificato D.Lgs. 157/06; i tagli dovranno comunque essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate ai precedenti commi. Le medesime procedure si applicano anche per il taglio e l'abbattimento di siepi boscate e di piante singole ovunque ubicate all'interno del Parco. Le trasformazioni dei boschi, ove consentite, sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate nell'art. 4 della legge regionale LR 27/04, nonché del piano di indirizzo forestale. Tutti gli interventi consentiti devono comunque essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati e di tutelare le aree a pascolo.

6. Per gli interventi forestali indicati nell'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., non é necessaria l'autorizzazione paesaggistica qualora detti interventi siano autorizzati sotto l'aspetto forestale.

7. L'Ente Gestore del Parco rilascia le autorizzazioni per i lavori e le attività in zona soggetta a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27/04.

Art. 53.– Attività agricole e zootecniche

1. La tutela e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, esercitate anche part-time, costituisce primario obiettivo di Piano, subordinatamente alla salvaguardia ambientale, in funzione di risorsa economica e di lavoro per la popolazione e di presidio umano della montagna. Nel quadro delle leggi vigenti e del piano di sviluppo socio-economico, l'Ente Gestore coordina, sostiene ed incentiva le iniziative di natura economica e di servizio idonee alla valorizzazione di ogni risorsa attuale e potenziale per l'esercizio della agricoltura e della zootecnia montana.

2. Il piano di settore delle attività agricole e zootecniche di cui all'art. 9 in particolare:
- a. individua e censisce, per comprensori, le malghe, i prati e i prati-pascolo distinguendole in relazione alla loro potenzialità strutturale e produttiva, senza tenere necessariamente conto dei soli aspetti economici;
 - b. promuovere il recupero, la continuazione e lo sviluppo delle malghe, dei prati e dei prati-pascolo in base a valutazioni anche naturalistiche, per la loro funzione di presidio umano sul territorio, compensando le condizioni di minore produttività;
 - c. individua le aree prioritarie da mantenere a prato o prato-pascolo, mantenendo le tipologie esistenti;
 - d. indica per ogni comprensorio o singolo prato, il carico ottimale idoneo alla migliore conservazione del cotico erboso e del suolo e le modalità di gestione del pascolamento;
 - e. tende alla regolamentazione del pascolo ovino e caprino;
 - f. tende a favorire forme di associazionismo di gestione delle malghe, dei prati e dei prati-pascolo o delle attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti caseari;
 - g. individua le necessità volumetriche per la gestione equilibrata dell'area agricola con attenzione alla componente paesaggistica.

3. Gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante, decespugliamento e lotta alle erbe infestanti, devono essere condotti con criteri naturalistici, evitando il danneggiamento del cotico erboso e l'uso di concimi chimici e fitofarmaci.

4. L'uso dei concimi chimici e fitofarmaci deve essere contenuto e limitato al trattamento delle patologie. Il Parco incentiva l'uso di metodi di lotta integrata e concimi naturali.

5. Sui fabbricati di servizio all'attività agro-silvo-pastorale sono ammessi tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola e per l'attività agrituristica, secondo quanto previsto all'art. 26 gli interventi devono tendere al miglioramento delle condizioni di vita degli addetti e delle condizioni igienico-sanitarie della produzione. Oltre agli incrementi volumetrici necessari per le finalità indicate, ulteriori nuovi volumi devono essere coerenti a un piano di sviluppo aziendale approvato dal Parco. Gli interventi di recupero e, quando ammessi, di nuova costruzione o di ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi e con l'uso dei materiali tradizionali.

6. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o forestale. La realizzazione di nuovi manufatti di servizio dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo dovrà essere attentamente studiata prevedendo una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

7. La rete viaria di accesso alle aree pascolive ed agricole è regolamentata dall'art... e dal piano VASP (del PIF).

8. L'attività silvo-colturale è esercitata in conformità ai piani di settore di indirizzo forestale, delle attività agricole e zootecniche e ai piani di assestamento forestale.

Art. 54. Fruizione turistica, tempo libero, valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico-culturali e fruizione sostenibile

1. La fruizione turistica del Parco è tra le principali finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, in funzione ricreativa, educativa e culturale degli utenti e di promozione e sviluppo socio economico della popolazione residente. L'Ente Gestore promuove tutte le iniziative per incentivare il turismo in tutte le sue forme attraverso il piano di settore per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile, gli interventi attuativi dei piani stessi e tramite il Piano di Gestione.

2. il piano di settore per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile e gli interventi attuativi perseguono i seguenti obiettivi fondamentali:

- a. tendono alla gestione unitaria e articolata delle risorse potenziali del Parco in termini di fruizione sia della natura e del paesaggio, sia delle attrezzature e strutture per il tempo libero e lo sport, sia dei valori storici, archeologici e monumentali;
- b. individuano e organizzano gli strumenti di promozione turistica utilizzando l'immagine del Parco quale prodotto di attrazione turistica secondo il regolamento previsto dall'art 9.2.d delle presenti norme;
- c. tendono alla regolamentazione del turismo nelle zone già sviluppate e alla incentivazione turistica in quelle svantaggiate, nonché al riequilibrio delle utenze turistiche nel corso dell'anno;
- d. mirano al riequilibrio dei flussi turistici all'interno del Parco in relazione alle qualità ambientali delle zone al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- e. promuovono il miglioramento dell'assistenza turistica mediante una rete di centri di informazione e servizio al turista e contribuiscono alla formazione degli addetti mediante corsi professionali applicati alla realtà del Parco;
- f. promuovono il miglioramento delle attrezzature turistiche, sportive e ricreative anche in termini di localizzazione; orientano, promuovono ed incentivano l'iniziativa privata per l'attuazione delle attrezzature ricettive e di servizio turistico;
- g. recepisce le norme di gestione e tutela dei vari piani di settore e suggerisce nuovi interventi legati allo sviluppo turistico delle attività.

3. Il piano di settore deve provvedere altresì a:

- a. coordinare gli interventi riguardanti l'accessibilità, sentieri, percorsi, strade, parcheggi, aree di sosta e pic-nic, anche al fine di evitare eccessiva pressione antropica, in particolar modo nel Parco naturale proposto e in altri siti maggiormente sensibili;
- b. definire i criteri per la realizzazione e la gestione delle strutture a valenza turistica, ricreativa e per il tempo libero;
- c. specificare i servizi funzionali alle attività turistiche, nonché ad individuare eventuali nuovi punti attrezzati;
- d. coordinare le proprie previsioni con quelle comprensoriali;
- e. recuperare strutture esistenti attraverso la loro individuazione e promozione.

2. Il Piano individua nel Piano per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile, i percorsi o itinerari di interesse paesistico da sottoporre a particolare tutela.

4. L'Ente Gestore provvede alla realizzazione di segnaletica e cartellonistica didattica e, in coerenza con il piano di settore, alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il picnic, anche al fine di orientare e controllare i flussi e la pressione dei visitatori all'interno del Parco. L'apertura dei nuovi sentieri è ammessa in conformità alle previsioni del piano di settore.

5. L'Ente Gestore, attraverso convenzioni, concede l'uso del marchio identificativo del Parco per i più qualificati o peculiari prodotti turistici di ospitalità e di servizio, secondo il regolamento previsto all'art 9.2.d delle presenti norme. L'uso del marchio stesso può altresì essere concesso, in coordinamento con il piano di sviluppo socio-economico, alle produzioni tipiche della agricoltura e zootecnia e dell'artigianato locale. In particolare si deve tendere a qualificare con il marchio del Parco i prodotti locali di manifattura tradizionale e di speciale genuinità.

6. L'Ente Gestore, attraverso il Piano per la fruizione turistica e il tempo libero e per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico culturali e per la fruizione sostenibile, di cui all'art. 9, nonché in considerazione della tutela delle risorse naturali, persegue i seguenti obiettivi:

- a. regolamentare l'uso dei mezzi motorizzati all'esterno della zona di interesse comunale anche attraverso la chiusura temporanea, periodica o permanente della viabilità esistente;
- b. individuare strade di accesso alle strutture turistiche;
- c. individuare una rete di parcheggi per l'accessibilità e la fruizione pubblica del Parco, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 32;
- d. tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del Parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione alla individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi pedonali con il sistema dei parcheggi;
- e. per delega del Comune, l'Ente Gestore può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale di cui alla D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14016;
- f. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alle zone riservate alla pianificazione comunale ed interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentono la recinzione permanente, ovvero a tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzati ad altro scopo.

Art. 55. Piano dell'edilizia rurale e diffusa di particolare valore

1. Il Piano di settore dell'edilizia rurale e diffusa di particolare valore ha il compito di individuare il patrimonio edilizio rurale, con particolare riferimento ai manufatti di valore artistico, storico o culturale, considerando anche: ritrovamenti archeologici, pozzi levatoi, presenze di carattere storico, artistico e culturale e in genere architettura residenziale e architettura religiosa, allo scopo di garantirne – a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi – la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili.

2. Il Piano di settore individua le attenzioni paesistiche relative agli interventi su

manufatti ed edifici esistenti di servizio all'attività agricola ed agrituristica, tenendo conto anche del rapporto che gli stessi intrattengono con il contesto paesaggistico ravvicinato e con quello più ampio. I parametri urbanistici devono essere individuati non oltre i limiti massimi stabiliti dal Titolo III della LR 12/05 e il più possibile in accorpamento agli insediamenti esistenti. L'Ente Gestore può identificare, per tipologia aziendale, l'unità poderale minima per poter edificare la residenza degli agricoltori, e disciplinare i limiti e le condizioni per il riuso degli immobili agricoli in caso di dismissione da oltre cinque anni, nonché per la ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 62 della L.R.12/05.

3. Sino all'approvazione del Piano di settore dell'edilizia rurale sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire la conservazione e la tutela dei suddetti beni e manufatti, nonché gli interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia ovvero quelli individuati dal presente P.T.C..

4. Sono compatibili gli interventi di manutenzione e restauro, nonché – ove siano riconosciuti come tali, in relazione alla natura del bene e dell'eventuale relativo vincolo, dagli strumenti di pianificazione – gli interventi di recupero funzionale volti a consentire l'uso del bene.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, non sono compatibili tutti gli interventi che possano in qualche modo compromettere la conservazione e la tutela degli elementi, dei beni, dei manufatti e dei reperti. Non sono altresì compatibili gli interventi edilizi di ampliamento, soprizzo o trasformazione dei fabbricati esistenti.

6. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite ove le stesse conseguano alla definitiva cessazione delle attività agricole in precedenza insediate ed ove risulti – da uno specifico studio di dettaglio esteso all'intera unità (complesso od edificio) – che il nuovo uso consenta il mantenimento dei valori paesistico-ambientali anche nel rapporto del bene con i luoghi.

Art. 56.- Piano per la gestione della fauna

1. Il Parco persegue l'obiettivo della conservazione della fauna autoctona. In particolare la conservazione della fauna è regolata dal Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e dal Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 4345 del 20 aprile 2001.

2. La tutela del patrimonio faunistico è finalizzata a:

- a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della fauna autoctona;
- b. disciplinare i prelievi e le immissioni faunistiche;
- c. effettuare il monitoraggio, il controllo ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti.

3. Ai fini della protezione della fauna, l'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

- a. con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale, gli interventi di maturazione di habitat e altri interventi a favore della fauna

(creazione di zone adatte alla riproduzione ed all'alimentazione, interventi agro ambientali, contenimento specie esotiche invasive ecc.);

- b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia ed il miglioramento dei parametri chimico-fisico-biologico delle acque, promuovendo le tecniche del lagunaggio e della fitodepurazione per l'affinamento dei reflui e il trattamento degli scarichi in generale;
- c. con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento di una portata idrica ottimale e la tutela delle biocenosi acquatiche anche tramite interventi sul deflusso minimo vitale.

4. Le predette funzioni sono svolte dal Parco in via principale attraverso il Piano di Settore per la gestione della fauna, il quale è lo strumento deputato all'approfondimento della conoscenza degli aspetti faunistici del Parco, sia per quanto riguarda la fauna vertebrata che per gli altri gruppi di specie. Esso ha il compito di definire specifiche azioni, adeguate agli obiettivi di conservazione della fauna in genere e di quelle specie maggiormente minacciate o di particolare interesse.

5. L'Ente Gestore del Parco (in accordo con la Provincia per quanto riguarda le aree del Parco regionale) tenendo conto delle linee guida regionali menzionate al comma 1, approva il Piano di Settore per la gestione della fauna, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco di cui al precedente comma 2, in collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma 3 e tenuto conto dei piani provinciali in materia faunistico-venatoria ed alieutica. Il Piano di Settore per la gestione della fauna, in particolare:

- a. definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b. prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- c. indica, determinandone la priorità di esecuzione, gli interventi di riqualificazione ambientale da attuarsi in funzione della conservazione della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti e determina i criteri per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- d. specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il raggiungimento della densità di popolazione ottimale per le singole specie e per l'eventuale loro controllo, ivi compresi eventuali interventi di reintroduzione, ripopolamento di fauna selvatica;
- e. stabilisce, per le aree ad oasi di protezione, le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina;
- f. può proporre alle Province l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione e al ripopolamento della fauna ittica.

6. In particolare, la disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al precedente comma 5, lett. d), deve dettare disposizioni per:

- a. l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;
- b. il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;

- c. l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;
- d. l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle precedenti lettere a), b), c), di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
- e. l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricato del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari, nonché per il coordinamento delle operazioni.

7. Nei dettagli, per quanto concerne la fauna omeoterma, il Piano di Settore deve prevedere i seguenti obiettivi specifici:

- a. definire le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b. indicare gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- c. definire la programmazione, la disciplina e le norme di attuazione degli interventi di gestione faunistica entro il perimetro dell'area a Parco naturale, nell'ambito della gestione del patrimonio faunistico del Parco, con particolare riguardo agli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.N. 394/1991;
- d. specificare ulteriori operazioni tecnico scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura della fauna selvatica;
- e. stabilire le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla fauna;
- f. produrre una carta dell'uso del suolo informatizzata che servirà alla suddivisione del territorio del Parco in unità e sub unità territoriali omogenee da un punto di vista faunistico.

8. Per quanto riguarda le altre classi dei Vertebrati e gli invertebrati, il Piano di Settore deve prevedere i seguenti obiettivi specifici:

- a. definire le vocazioni del territorio attraverso il censimento e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali delle specie appartenenti ai principali gruppi sistematici e quantomeno Pesci, Anfibi, Rettili, Molluschi Artropodi;
- b. indicare gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- c. indicare gli interventi di graduale riqualificazione degli ambienti degradati idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna;
- d. disciplinare i prelievi di fauna invertebrata e vertebrata in tutto il territorio del Parco;
- e. specificare ulteriori operazioni tecnico scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico della fauna invertebrata e vertebrata, ivi compresi gli interventi di reintroduzione e di ripopolamento.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.– Disciplina delle attività incompatibili esistenti

1. Le attività incompatibili esistenti, per la loro non conformità funzionale con gli obiettivi del PTC, possono essere disciplinate dal Parco mediante apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, definendo i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sul territorio, nonché le modifiche degli impianti consentibili e i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione.

2. L'Ente Gestore, mediante piano di settore, potrà individuare nuove localizzazioni, per il trasferimento delle attività economiche incompatibili. La rilocalizzazione può essere effettuata anche fuori del perimetro del Parco in accordo con il Comune o i Comuni interessati.

Art. 58. – Vigilanza

3. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente Gestore, con le modalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 86/1983, dall'art 27 della l. 394/91 e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 59.– Attività militari e di protezione civile

1. Le prescrizioni ed i divieti contenuti nel PTC del Parco e nelle presenti norme non si estendono alle attività ed interventi di interesse della difesa nazionale e della protezione civile.

Art. 60. – Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative.

1. L'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal titolo III della L.R. 86/83 e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Il Presidente dell'Ente Gestore ordina, con esclusione degli interventi di carattere edilizio, la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del PTC, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione e alle norme del presente PTC o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione dell'Ente Gestore o a nulla osta o a denuncia all'Ente Gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, il Presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa non sia emanato, dall'Ente Gestore, il

provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli articoli 28, 29, 30 della L.R. 86/83.

4. Le sanzioni amministrative, previste dagli articoli 28, 29, 30 della L.R. 86/83, sono emanate dal Presidente dell'Ente Gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3 sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'articolo 27, comma 1, L.R. 86/83, anche per la violazione delle norme contenute nel presente PTC, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché, relativamente ad interventi soggetti ad autorizzazione dell'Ente Gestore o a denuncia all'Ente Gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, nel caso in cui detti interventi siano posti in essere in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

Art. 61. – Poteri di deroga

1. Alle norme del presente PTC é consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, che non possono diversamente essere localizzate ai sensi dell'art. 18, comma 6 ter, L.R. 86/83. La procedura per le richieste di autorizzazione in deroga al regime del Parco è definita nella D.G.R. 16 maggio 1997, n. 6/28623, pubblicata su BURL S.O. n. 28 del 7 luglio 1997.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'Ente Gestore e, con riferimento a quanto disposto dal comma 4, con deliberazione del Consiglio Comunale interessato ed è autorizzata dalla Giunta Regionale cui, all'uopo, sono trasmessi i citati atti deliberativi dell'Ente Gestore e del Consiglio Comunale, nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione dell'Ente Gestore di cui al comma 2 stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

4. Ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, del permesso di costruzione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione).

5. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 1357/1955 nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- f. descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- g. descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- h. indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area del Parco;
- i. identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare gli eventuali effetti negativi.

6. La documentazione di cui al comma 5 è trasmessa alla giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'Ente Gestore e del consiglio comunale e relativi allegati, previste dal comma 2.

Art. 62. – Pubblicità degli atti Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'Ente Gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente Piano, con particolare riferimento alle Province, all'Autorità di Bacino, alle ASL, ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie, piscatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio in particolare agricoltori e allevatori.

2. A tal fine l'Ente Gestore organizza apposite conferenze con periodicità annuale e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC o di adozione dei piani attuativi del PTC medesimo.

Art. 63. – Rettifiche di cartografia

1. La Giunta Regionale può provvedere a limitate rettifiche di cartografia, qualora queste siano palesemente erranee, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una migliore tutela.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 64. – Norme finanziarie

1. L'Ente Gestore assegna priorità ad interventi che, nel rispetto delle linee di programmazione generale, ricadano nel Parco Naturale, quando istituito, o sono specificati nelle relative norme di settore e nelle aree di alta valenza naturalistica o di importanza per la fruizione turistica e per la valorizzazione del territorio, in relazione all'estensione dello stesso in ciascun Comune.

2. L'Ente Gestore attua, ai sensi dell'art. 17, commi 6 e 7 della L.R. 86/83, le previsioni contenute nel presente Piano attraverso un piano di gestione da approvarsi secondo le modalità previste dall'art. 19 comma 4 della L.R. 86/83.

REGOLAMENTI D'USO

1. Regolamento d'uso per la tutela geomorfologica e per l'attività speleologica

1. Il Parco Regionale della Grigna Settentrionale riconosce l'importanza del fenomeno carsico e delle attività che contribuiscono alla sua conoscenza, l'attività speleologica all'interno dei confini del Parco e stabilendo le linee guida per la valorizzazione del patrimonio carsico.

2. Al fine di valorizzare il patrimonio carsico l'Ente Gestore promuove attività di ricerca, censimento, cartografia e studio dei fenomeni carsici, pubblicazioni e conferenze

specialistiche e divulgative, segnaletica specifica nel territorio del Parco, attività di salvaguardia dei fenomeni presenti, con particolare riferimento ai siti più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico ed ambientale, attività divulgative e di avvicinamento alla pratica speleologica.

3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente l'Ente Gestore si avvale anche dell'opera delle associazioni speleologiche che agiscono nell'area, anche con il tramite di specifiche convenzioni con l'Ente Speleologico Regionale Lombardo che rappresenta i singoli gruppi.

4. Le autorizzazioni temporanee, della durata massima di 365 giorni, sono rilasciate ai gruppi speleologici, federati nell'Ente Speleologico Regionale Lombardo, facenti attività sul massiccio delle Grigne; i loro componenti sono autorizzati ad accedere alle cavità in tutto il territorio del Parco, fatte salve le limitazioni espresse nel successivo comma 8. Le autorizzazioni vengono rilasciate dietro specifica richiesta. Al fine di ottenere l'autorizzazione, devono essere trasmessi: piano indicativo di lavori e di studi relativo al periodo a cui si riferisce l'autorizzazione; relazione dell'attività svolta nel periodo precedente; posizione, su base cartografica C.T.R. 1:10.000, e dati descrittivi essenziali delle cavità rinvenute; copia delle pubblicazioni inerenti l'attività svolta nel Parco; copia della cartografia dei rilievi (su scala adeguata), dopo la loro ultimazione; statuto ed elenco dei soci dell'associazione al momento di presentazione della domanda; estremi della copertura assicurativa relativa ad interventi di soccorso per infortuni occorsi durante l'attività speleologica o dichiarazione liberatoria di responsabilità oggettiva per eventuali incidenti che si verificassero durante l'attività speleologica.

5. L'Ente Gestore autorizza, volta per volta, ad accedere alle grotte (ad eccezione di quelle tutelate ai sensi del comma 8), i Gruppi speleologici diversi da quelli di cui sopra; l'autorizzazione è concessa unicamente a gruppi e associazioni aderenti ad una delle seguenti organizzazioni speleologiche: a) Società Speleologica Italiana SSI (e analoghi esteri); b) Club Alpino Italiano CAI (e analoghi esteri). Eventuali richieste di autorizzazioni di associazioni speleologiche non aderenti a queste due organizzazioni devono essere accompagnate da documentazione comprovante l'attività e la preparazione tecnica dei richiedenti. La richiesta va trasmessa almeno 7 giorni prima alla sede dell'Ente Gestore. L'autorizzazione deve essere ritirata prima dell'accesso alla cavità secondo le modalità fissate dall'Ente Gestore e deve essere esibita alle autorità di controllo e vigilanza del Parco.

6. Qualora singoli soggetti, Associazioni o Enti non speleologici (quali Enti locali, scuole o altro) intendano organizzare attività da svolgersi all'interno delle grotte quali: attività turistica, attività di ricerca di enti non speleologici, attività didattica, devono inoltrare specifica richiesta all'Ente Gestore.

7. È fatto divieto per chiunque, fatta eccezione per quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, di accedere alle cavità nel territorio del Parco. Tutti i Gruppi Speleologici sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali danni all'ambiente sotterraneo da questi riscontrati a qualsiasi causa dovuti (inquinanti, vandalismi, asportazione di concrezioni), nonché il ritrovamento di reperti di interesse paleontologico, paleoetnologico o faunistico. Tali ritrovamenti, nei limiti della vigenti disposizioni in materia, debbono essere immediatamente segnalati alle Autorità preposte alla tutela. È vietata la raccolta di minerali, concrezioni o reperti di interesse paleontologico, paleoetnologico o faunistico senza

esplicita autorizzazione da parte dell'Ente Gestore; l'autorizzazione verrà concessa unicamente per motivi di ricerca o divulgazione.

8. L'Ente Gestore, su segnalazione dell'Ente Speleologico Regionale Lombardo può individuare fenomeni di particolare rilevanza da sottoporre a speciale tutela, non escluse ulteriori limitazioni all'accesso o il divieto di attività, anche di superficie, che possono recare danni all'ambiente da tutelare. Nel caso vengano installate nel sottosuolo attrezzature scientifiche di valore significativo, l'Ente Gestore può prevedere, dietro richiesta di Associazioni speleologiche o di ricerca, particolari forme di tutela, ivi comprese ulteriori forme di regolamentazione dell'accesso; sono esplicitamente escluse forme di salvaguardia derivanti dalla permanenza nel sottosuolo di attrezzature di progressione tecnica.

9. Nel quadro di una globale conoscenza del territorio carsico l'Ente Gestore si adopera, con specifici atti, per favorire l'accesso in cavità site in proprietà private recintate, in concerto con i proprietari.

10. Nell'ambito del territorio del Parco è fatto divieto di chiudere gli ingressi delle grotte con manufatti di qualsiasi genere o natura. Per i casi di tutela dell'incolumità pubblica o di protezione delle cavità l'Ente Gestore dispone, su specifica segnalazione e con apposito provvedimento, la messa in sicurezza. In caso di chiusura degli ingressi, sarà garantito il transito della fauna e la possibilità di accesso ai soggetti autorizzati.

11. Le chiavi dei cancelli delle cavità chiuse vengono consegnate in copia, dietro richiesta, ai gruppi speleologici, per la durata dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore con contestuale comunicazione all'Ente locale competente. I gruppi speleologici che hanno in consegna le chiavi per periodi prolungati hanno l'obbligo della tenuta e dell'aggiornamento di un apposito registro, secondo le istruzioni fornite dagli Uffici del Parco. È fatto divieto ai gruppi speleologici di duplicare le chiavi dei cancelli.

12. Nel caso in cui l'allargamento degli ingressi delle cavità comporti una significativa modifica dell'assetto idrogeologico dell'area o determini situazioni di rischio per la pubblica incolumità, le operazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, fatti salvi i diritti di proprietà.

13. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è autorizzato permanentemente ad accedere a tutte le cavità del Parco per compiti di istituto; è altresì depositario in permanenza di copia delle chiavi di tutti i cancelli posti sulle grotte.

14. Il rilascio di autorizzazioni di accesso alle grotte da parte dell'Ente Gestore non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Ente Gestore stesso, né da parte dei proprietari dei fondi in cui le stesse si aprono, restando unici responsabili i soggetti che accedono alle grotte.

15. L'Ente Gestore ha la facoltà di revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate in caso di grave e conclamata inosservanza delle norme del presente articolo, ferma restando la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti previsti dalla legge, non esclusa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

16. L'Ente Gestore istituisce un Centro di documentazione sul carsismo presente nel proprio territorio, sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni speleologiche e dai

ricercatori che abbiano svolto ricerche nel Parco, grazie inoltre a specifiche collaborazioni. I dati contenuti nel Centro di documentazione sono di pubblica consultazione.

<u>TITOLO I</u>	1
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	1
<u>Art. 1. – Ambito e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale</u>	1
<u>Art. 2. – Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco</u>	1
<u>Art. 3. – Effetti del piano territoriale e rapporti con la pianificazione comunale</u>	2
<u>Art. 4. – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano Territoriale di Coordinamento</u>	3
<u>Art. 5. – Valutazione Ambientale Strategica</u>	3
<u>Art. 6. – Programmazione negoziata</u>	3
<u>Art. 7. – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco.</u>	4
<u>Art. 8. – Integrazione tra il PTC del Parco con il Piano dei Servizi comunale</u>	5
<u>Art. 9. – Piani di Settore e regolamenti</u>	6
<u>Art. 10. – Piani di gestione dei S.I.C. e della Z.P.S.</u>	7
<u>Art. 11. – Piano di gestione del PTC</u>	7
<u>Art. 12. – Regolamenti d'uso</u>	8
<u>Art. 13. – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica o convenzionati</u>	8
<u>Art. 14. – Acquisizione ed uso dei suoli</u>	8
<u>Art. 15. – Pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore</u>	9
<u>Art. 16. – Termini</u>	11
<u>Art. 17. – Garanzie</u>	11
<u>Art. 18. – Dichiarazione di compatibilità ambientale</u>	11
<u>Art. 19. – Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza</u>	12
<u>TITOLO II</u>	13
<u>NORME GENERALI DI TUTELA</u>	13
<u>Art. 20. – Campo di applicazione</u>	13
<u>Art. 21. – Salvaguardia e tutela del paesaggio</u>	13
<u>Art. 22. – Norme per la tutela del patrimonio naturale del Parco</u>	15
<u>Art. 23. – Criteri generali per gli interventi edilizi</u>	16
<u>Art. 24. – Norme per la prevenzione degli incendi</u>	17
<u>Art. 25. – Usi civici</u>	17
<u>Art. 26. – Norme generali in materia edilizia, edifici esistenti e insediamenti produttivi</u> ...	18
<u>Art. 27. – Recinzioni</u>	19
<u>Art. 28. – Campeggi</u>	20
<u>Art. 29. – Attività agrituristica</u>	20
<u>Art. 30. – Aree sciabili</u>	20
<u>Art. 31. – Circolazione e divieti</u>	20
<u>Art. 32. – Viabilità</u>	21
<u>Art. 33. – Parcheggi</u>	22
<u>Art. 34. – Infrastrutture e servizi pubblici</u>	23
<u>Art. 35. – Fasce di rispetto</u>	25
<u>Art. 36. – Attività estrattiva e mineraria, discariche</u>	25
<u>Art. 37. – Tutela e gestione della fauna</u>	26
<u>Art. 38. – Attività piscatoria</u>	28
<u>Art. 39. – Corpi idrici e acque</u>	29
<u>Art. 40. – Situazioni di incompatibilità ambientale</u>	30

<u>TITOLO III</u>	31
<u>AZZONAMENTO</u>	31
<u>Art 41.– Unità di Paesaggio e azzonamento</u>	31
<u>Art. 42.– La Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale</u>	31
<u>Art. 43. – Zone di alta valenza naturalistica e paesistica</u>	32
<u>Art. 44. – Monumenti Naturali</u>	33
<u>Art. 45. – Parco Naturale</u>	33
<u>Art. 46. – Zona di promozione sociale ed economica</u>	34
<u>Art. 47. – Zona di iniziativa comunale</u>	35
<u>Art. 48. – Zone di protezione parziale aventi finalità specifiche</u>	35
<u>Art. 49. – Centri Parco</u>	36
<u>TITOLO IV</u>	37
<u>NORME PARTICOLARI DI SETTORE</u>	37
<u>Art. 50. – Tutela della vegetazione nelle zone boscate e di rinnovazione spontanea, vincolo forestale</u>	37
<u>Art. 51.– Attività agricole e zootecniche</u>	38
<u>Art. 52. Fruizione turistica, tempo libero, valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturalistiche, ambientali, storico-culturali e fruizione sostenibile</u>	39
<u>Art. 53. Piano dell’edilizia rurale e diffusa di particolare valore</u>	41
<u>Art. 54.- Piano per la gestione della fauna</u>	42
<u>TITOLO V</u>	45
<u>NORME FINALI E TRANSITORIE</u>	45
<u>Art. 55.– Disciplina delle attività incompatibili esistenti</u>	45
<u>Art. 56. – Vigilanza</u>	45
<u>Art. 57.– Attività militari e di protezione civile</u>	45
<u>Art. 58. – Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative.</u>	
45	
<u>Art. 59. – Poteri di deroga</u>	46
<u>Art. 60. – Pubblicità degli atti Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati</u>	47
<u>Art. 61. – Rettifiche di cartografia</u>	47
<u>Art. 62. – Norme finanziarie</u>	47
<u>REGOLAMENTI D’USO</u>	47
1. <u>Regolamento d’uso per la tutela geomorfologica e per l’attività speleologica</u>	47